

Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale della Campania.-

**RICORSO** per **AUGUSTO Angela**, nata a Napoli il 4/2/1967, CF GSTNGL97B44F839T, rappresentata e difesa dagli Avv. Ida D'Ascoli, CF. DSCDIA72S67F839Y, (avvocatodascoli@pec.giuffre.it), Maria Rosaria Punzo, CF. PNZMRS74H68I073H, (avvocatopunzo@pec.giuffre.it) con le quali elettivamente domicilia in Napoli, Via San Giacomo dei Capri 82 fax 081/3110622 (m. a m.),

**per l'annullamento, previa sospensione e/o emanazione delle misure cautelari, che appaiono più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso,**

- del decreto 18/12/2014 prot. n. AOODRCA.9248 del MIUR- Ufficio Scolastico Regionale della Campania, di pubblicazione della graduatoria generale di merito relativa al concorso di cui al bando 13/7/2011 per il reclutamento di Dirigenti Scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado, con la quale le sono riconosciuti soli punti 69,00 ed è collocata al posto 503°;
- di ogni atto preordinato, connesso e conseguente tra i quali, ove occorra, i verbali della commissione esaminatrice del concorso de quo – in sede di valutazione titoli - nella parte in cui non si attribuiscono alla ricorrente i punti dovuti in virtù dei titoli posseduti e dichiarati; nonché

**per la declaratoria del diritto**

ad essere inclusa nella predetta graduatoria al posto che le compete con il punteggio cui ha diritto, alla stregua dei motivi che seguono.-

**FATTO**

1.- La ricorrente è docente di ruolo, laureata in Lettere. Insegna presso la scuola secondaria di secondo grado (più precisamente, latino e greco presso Liceo Classico di Sarno).

Con DDG 13/7/2011, il MIUR ha bandito il concorso per il reclutamento dei Dirigenti Scolastici.

2.- Avendone i requisiti, la ricorrente ha presentato istanza di partecipazione presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania. Ha, pertanto, compilato la domanda telematica predisposta dal MIUR, indicando i titoli posseduti.

Ha, inoltre, provveduto alla redazione di una nota a.r. 10/11/2012 al MIUR contenente la elencazione (già effettuata telematicamente) dei titoli.

3.- La ricorrente ha, per l'effetto, preso parte alla procedura concorsuale di cui al bando 13/7/2011 superando la fase preselettiva (art.8) e, quindi, sostenendo le due prove scritte e la prova orale prescritte (art.9).

4.- Con decreto 18/12/2014 prot. N. AooDRCA.9248, l'Ufficio Scolastico Regionale della Campania ha approvato la graduatoria generale di merito relativa al concorso de quo.

La ricorrente risulta collocata al posto 503°, con punti 69,00.

Più precisamente, alla Dott. Augusto sono stati attribuiti punti 43/60 per le prove scritte;

Avv. Ida D.  
Avv. Maria  
Punzo,  
conferisco  
a rappres  
difenderm  
giudizio  
quest'atto,  
suo stato  
nelle  
procedure  
esecuzione  
conferendo  
facoltà di t  
Vi autor  
trattamento  
personali a  
per gli es  
D.Lgs. 30  
n. 196.  
domicilio  
in Napoli,  
Giacomo 8.

Angela C.

gle D



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO  
REGIONALE DELLA CAMPANIA

25 FEB 2015

N. Prot.

punti 23/30 per la prova orale. Per i titoli culturali, invece, le sono stati riconosciuti soli punti 3, per aver conseguito la laurea in Lettere con una votazione di 110/110 e lode.

Erroneamente ed illegittimamente, però l'Amministrazione non ha valutato i titoli dichiarati:

- Diploma di Perfezionamento in "Tecnologia per l'Insegnamento", conseguito nel 1995 a seguito di frequenza di corso un annuale e esame finale presso l'Università degli Studi Roma Tre;
- Diploma di Perfezionamento in "Didattica generale e Museale", conseguito nel 1997 a seguito di frequenza di corso annuale e esame finale presso l'Università degli Studi Roma Tre;
- Diploma di Specializzazione in Archeologia, conseguito nel 1998 a seguito di frequenza di corso triennale, superamento di 12 esami e esame i diploma, presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II;
- Attestato di partecipazione al corso di formazione "Comunicazioni digitali" tenutosi nel 2008 presso il Liceo Classico Rosmini di Palma Campania e di durata pari a trenta ore.

5.- Avverso la graduatoria, la ricorrente ha proposto reclamo che – allo stato – è rimasto senza esito.

6.- Ai sensi della Tabella di valutazione titoli allegata al bando relativo al concorso de quo, e visti i titoli posseduti e dichiarati, alla ricorrente vanno riconosciuti ulteriori punti per titoli culturali, in virtù dei quali va collocata in una posizione utile alla immissione in ruolo o, in subordine, in posizione immediatamente successiva all'ultima utile alla immissione in ruolo. Infatti, ai sensi del bando nella Regione Campania i posti messi a concorso sono 224.

7.- I provvedimenti impugnati sono illegittimi e vanno annullati, previa sospensione, per violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 35, 97 della Cost.; del D.Lgs. 16/4/1994 n. 297, del DPR 9/5/1994 n. 478; del D.Lgs. 30/3/2001 n. 165, della L. 7/8/90 n. 241; del DPR 10/3/1982 n. 162; del bando di concorso 13/7/2011; dei principi in materia di pubblici concorsi; dei principi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa; dei principi in materia di trasparenza dell'azione amministrativa; per carenza e difetto di motivazione; per eccesso e sviamento di potere. Per i seguenti motivi in

#### **DIRITTO**

A) Come precisato in narrativa, oltre alla Laurea in Lettere (oggi Laurea Magistrale) nel 1991, la ricorrente ha conseguito i seguenti titoli:

- Diploma di Perfezionamento in "Tecnologia per l'Insegnamento", conseguito nel 1995 a seguito di frequenza di corso un annuale e esame finale presso l'Università degli Studi Roma Tre;
- Diploma di Perfezionamento in "Didattica generale e Museale", conseguito nel 1997 a seguito di frequenza di corso annuale e esame finale presso l'Università degli Studi Roma Tre;
- Diploma di Specializzazione in Archeologia, conseguito nel 1998 a seguito di frequenza di corso triennale, superamento di 12 esami e esame i diploma, presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II;

- Attestato di partecipazione al corso di formazione "Comunicazioni digitali" tenutosi nel 2008 presso il Liceo Classico Rosmini di Palma Campania e di durata pari a trenta ore. In sede di redazione della graduatoria definitiva di merito relativa al concorso per Dirigente Scolastico, tali titoli non sono stati valutati ai fini dell'attribuzione del punteggio spettante alla Dott. Augusto. Si osserva.

a) **Diploma di Perfezionamento, ex art. 17 del DPR 162/1982, in "Tecnologia per l'insegnamento".** Il diploma è stato conseguito a seguito di un corso di studi annuale (dal giugno 1995 al giugno 1996) e si è concluso con un esame finale. E' stato rilasciato dall'Università degli Studi Roma Tre. La ricorrente vi ha avuto accesso da laureata (oggi laurea magistrale); infatti, ai sensi dell'art. 16 del DPR 162/1982, può accedere ai corsi di perfezionamento solo colui che sia in possesso di un titolo di studio universitario.

Occorre evidenziare che la Dott. Augusto ha conseguito tale Diploma prima del riordino dell'ordinamento dell'Università e, quindi, l'Amministrazione, al fine di valutarne la equiparabilità al Master universitario, doveva fare ricorso ai principi oramai consolidati e fissati dalla giurisprudenza amministrativa in materia.

Al fine di valutare i diplomi di perfezionamento post universitari, di durata annuale e con esame finale, al pari dei master universitari di II livello, l'Amministrazione avrebbe dovuto attenersi alla oramai costante giurisprudenza amministrativa che per accertare la "natura di un titolo accademico", ricorre al cosiddetto criterio sostanziale (Cons. St., Sezione VI, decisione 17/7/2008 n. 3595; Cons. St., sez. VI, ordinanza 24/9/2009 nn. 1513, 1514, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537; Cons. St., sez. VI, 27 febbraio 2009 n. 1064). In buona sostanza, per escludere la equiparabilità di due titoli accademici non ci si può attenere al mero dato nominale, ma occorre una valutazione sostanziale degli stessi.

Ai sensi del D.M. 22/10/2004 n. 270 (art. 3) le Università rilasciano: laurea; laurea magistrale; diploma di specializzazione; dottorato di ricerca. Inoltre, (art. 3, comma 9), le Università, in attuazione dell'art. 1, co. 15, l. n. 4/1999, possono attivare, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea, o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello. Ai sensi dell'art. 3, comma 9, le Università possono attivare corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale in esito ai quali sono rilasciati attestati.

Ciò posto, il corso di perfezionamento universitario verrà valutato alla stregua del master universitario nella misura in cui ne abbia le stesse caratteristiche: istituito dall'Università, durata annuale, esame finale, istituito come percorso post lauream. Ricorrendo tali caratteristiche, come nel caso che occupa, il diploma di perfezionamento (pure ove detto attestato, v. Cons. St., Sezione VI, decisione n.2516/2009) è equiparato al master (di II livello nella specie, atteso che è stato conseguito a seguito del conseguimento di laurea magistrale).

D'altro canto lo stesso MIUR, allo scopo di chiarire in quali ipotesi l'attestato di

perfezionamento è equiparato al Master, ha investito del quesito il Consiglio Universitario Nazionale che – con parere dell'adunanza 25/5/2005, ha chiarito “...- che i corsi di perfezionamento universitario di durata annuale con esame finale istituiti precedentemente all'emanazione del DM 509/99, e comunque conseguiti prima dell'emanazione della legge 43/05 e sulla base di durata annuale era in senso lato corrispondente a quello di un master.”

Ciò precisato, va evidenziato che il corso di perfezionamento de quo è in “Tecnologie per l'insegnamento”. Poiché si tratta di materia inerente il profilo professionale di Dirigente Scolastico, per tale titolo, alla Dott. Augusto vanno riconosciuti **punti 3.5**, ai sensi del punto 2, lettera d) della tabella valutazione titoli allegata al bando di concorso. M

Per completezza e al fine di confermare l'inerenza del titolo di perfezionamento conseguito dalla ricorrente al profilo professionale di Dirigente Scolastico, si precisa che - ai sensi dell'art.8 del bando e del suo allegato tecnico – costituiscono materia di esame per l'accesso al ruolo di dirigente le materie “Tecnologie didattiche” e “Tecnologie per l'insegnamento e l'apprendimento” (area 4).

A ciò va aggiunto che lo stesso contratto collettivo nazionale per la dirigenza scolastica – Area V - indica tra, tra i contenuti della funzione dirigenziale nella scuola (art. 2), la promozione e lo sviluppo dell'autonomia “sul piano gestionale e didattico”, che si realizzano anche attraverso il ricorso alle nuove tecnologie.

b) **Diploma di Perfezionamento in “Didattica generale e Museale”, ex art. 17 del DPR 162/1982.** Il diploma è stato conseguito a seguito di un corso di studi annuale (dal maggio 1997 al maggio 1998) e si è concluso con un esame finale. E' stato rilasciato dall'Università degli Studi Roma Tre. La ricorrente vi ha avuto accesso da laureata (oggi laurea magistrale); infatti, ai sensi dell'art. 16 del DPR 162/1982 può accedere ai corsi di perfezionamento solo colui che sia in possesso di un titolo di studio universitario.

Il titolo, che alla stregua di quanto rilevato supra sub A,a), è equivalente ad un master universitario, va valutato **1 punto** ai sensi del punto 2, lettera f) della tabella di valutazione titoli allegata al bando di concorso. Z

c) **Diploma di Specializzazione in Archeologia**, conseguito nell'a.a. 1997/1998, presso l'Università di Napoli Federico II, a seguito di un corso triennale, con superamento di 12 esami e esame di tesi finale. La ricorrente vi ha avuto accesso previo superamento di concorso.

Fin dal 2005, il MIUR ha avviato un processo di cristallizzazione dei titoli di istruzione italiani, realizzando il Quadro dei Titoli Italiani, al fine di rendere un sistema coerente a quello europeo.

Il Quadro ha lo scopo di descrivere in termini di “conoscenze e competenze” i titoli rilasciati dalle istituzioni italiane di istruzione superiore. La classificazione resa dal Ministero è puntualmente riportata e consultabile sul sito [www.quadrodeititoli.it](http://www.quadrodeititoli.it).

Tale Quadro reca, per quanto qui rileva, anche la classificazione dei titoli del previgente

ordinamento. Tra questi, nell'ambito dei titoli del III ciclo di istruzione, sono annoverati esclusivamente i titoli Dottorato di ricerca e Diploma di Specializzazione. Va evidenziato che ai sensi del quadro titoli, al pari del Dottorato di Ricerca, il Diploma di Specializzazione: 1) è finalizzato alla formazione di specialisti in settori professionali determinati; 2) è, appunto, classificato, titolo del III ciclo di istruzione; 3) vi si accede previo conseguimento del Diploma di Laurea (oggi laurea magistrale); 4) vi si accede previo superamento di un concorso pubblico; 5) ha durata da 2 a 6 anni.

Il Diploma di Specializzazione conseguito dalla ricorrente ha tutte le caratteristiche elencate e, più precisamente, ha avuto durata triennale (v. certificato, che si allega). Pertanto, dovendosi ricorrere al "criterio sostanziale" ai fini della qualificazione dei titoli, così come già precisato supra sub A.a), il Diploma di Specializzazione conseguito dalla Dott. Augusto, va valutato alla stregua di un Dottorato di Ricerca e, quindi, comporta l'attribuzione di **punti 2**, ai sensi del punto 2.b) della tabella valutazione titoli.

Solo in subordine, si osserva che il diploma de quo, ai sensi del DM 31/1/2006 (in GU 15/6/2006 n. 137 – supp. ord. n. 47), art. 5, è equipollente al titolo di Specializzazione in Beni Archeologici, che pure si consegue a seguito di un percorso di studi solo biennale.

Il titolo va, pertanto e in subordine, valutato **1 punto**, ai sensi del punto 2, lett. f) della tabella di valutazione titoli.

d) **Attestato 16/7/2008 di frequenza del Corso di formazione in "Comunicazioni Digitali"**, tenutosi presso il Liceo Classico Rosmini di Palma Campania e di durata pari a trenta ore. Avendo partecipato al corso in qualità di discente, alla ricorrente vanno riconosciuti **punti 0,10** ai sensi del punto 2, lett. g) della tabella di valutazione titoli.

B) Allo stato, la mancata attribuzione alla ricorrente del punteggio cui ha diritto in virtù dei titoli culturali posseduti, produce l'illegittima conseguenza per la quale l'Amministrazione preferirà a quest'ultima – in sede di individuazione dei candidati cui conferire l'immissione in ruolo - colleghi meno qualificati. Tutto ciò violando quei principi informatori dell'ordinamento in materia di accesso al pubblico impiego e di progressione professionale, ed affermati anche dalla Costituzione.

C) Come precisato in narrativa, la ricorrente ha puntualmente indicato i titoli culturali vantati e che andavano valutati ai fini della attribuzione del punteggio cui ha diritto. Ha, inoltre, proposto reclamo avverso la graduatoria in questa sede impugnata, non avendo riscontro.

E' evidente il difetto di motivazione che inficia i provvedimenti impugnati atteso che l'Amministrazione non ha fornito alcuna esplicita giustificazione alla mancata valutazione dei titoli tempestivamente dichiarati dalla Dott. Augusto. A ben vedere invece, incombeva sull'Amministrazione l'onere di motivare i provvedimenti impugnati in modo da consentire alla ricorrente di partecipare al procedimento amministrativo ed, quindi, esternare le proprie ragioni e difese.

\*\*\*\*\*

#### **Sulla domanda di sospensione**

Sostiene la domanda cautelare, oltre l'evidente fumus del ricorso, il danno grave ed

irreparabile che deriva alla ricorrente dai provvedimenti impugnati. Infatti allo stato, la mancata attribuzione alla Dott. Augusto dei punti per titoli culturali cui ha diritto la colloca in una posizione, nella graduatoria di merito de qua, che non le consentirà di essere individuata come destinataria di una proposta di assunzione nei ruoli del personale Dirigente della scuola. Sul punto si precisa che si è in attesa della pubblicazione delle date di convocazione dei vincitori di concorso per le immissioni in ruolo, che potrebbero essere operative già dall'a.s. in corso.

D'altro canto, gli illegittimi provvedimenti adottati ed adottandi dall'Amministrazione, non garantiscono – come invece dovuto – che abbiano accesso ai ruoli delle P.A., e quindi ai ruoli dirigenziali, i candidati maggiormente qualificati per titoli e servizio.

Vorrà, pertanto, l'Ecc.mo TAR adito ordinare all'Amministrazione l'adozione di provvedimenti di rettifica del punteggio attribuito alla ricorrente nella graduatoria impugnata.

\*\*\*\*\*

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e della domanda cautelare. Con tutte le conseguenze di legge.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che la controversia de quo riguarda rapporti di pubblico impiego, si allega dichiarazione della ricorrente dalla quale risulta che è titolare di un reddito inferiore a Euro 34.107/72.

Avv. Ida D'Ascoli

Avv. Maria Rosaria Punzo

Io Avv. Maria Rosaria Punzo ai sensi della L. 53/1994, ho notificato quest'atto previa iscrizione al n. 667/2015 del proprio registro cronologico al MIUR, in persona del Ministro p.t., presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli in Napoli Via Diaz 11 (80100), ivi consegnandone copia a mezzo spedizione di plico raccomandato dall'Ufficio postale di Nola

Avv. Maria Rosaria Punzo

Io Avv. Maria Rosaria Punzo ai sensi della L. 53/1994, ho notificato quest'atto previa iscrizione al n. 668/2015 del proprio registro cronologico alla Sig. Maria Rosaria Marulo presso il luogo di lavoro, in Boscotrecase 80042, Via Cardinale G. Prisco, Scuola media Statale, ivi consegnandone copia a mezzo spedizione di plico raccomandato dall'Ufficio postale di Nola

Avv. Maria Rosaria Punzo

Io Avv. Maria Rosaria Punzo ai sensi della L. 53/1994, ho notificato quest'atto previa iscrizione al n. 669/2015 del proprio registro cronologico alla Sig. Rosanna Ammirati in Torre del Greco 80059, Via Bianchini 13 ivi consegnandone copia a mezzo spedizione di plico raccomandato dall'Ufficio postale di Nola

Avv. Maria Rosaria Punzo